



Tribunale di Siena

Decreto VT n. 5

Oggetto: variazione tabellare immediatamente esecutiva riguardante l'assegnazione dei procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni ed alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario nonché l'assegnazione dei procedimenti di interdizione o di inabilitazione previsti dagli artt. 473-bis.52 e ss. c.p.c. ed i procedimenti relativi agli ordini di protezione contro gli abusi familiari previsti dagli artt. 473-bis.70 e ss. c.p.c.

Il Presidente del Tribunale

sentiti i magistrati della sezione civile;

rilevato che, ai sensi dell'art. 35 d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 come modificato dall'art. 1 co. 380 lett. a) l. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni contenute nel suddetto decreto, salvo che non sia diversamente disposto, avranno effetto a decorrere dal 28.2.2023 e si applicheranno ai procedimenti instaurati successivamente a tale data;

rilevato che, per quel che qui rileva, con le disposizioni sopra indicate, viene introdotto, attraverso l'inserimento nel codice di procedura civile del titolo IV-bis del libro II, un cosiddetto "rito unificato delle relazioni familiari", volto a superare la previgente frammentazione che caratterizzava i giudizi che coinvolgono le famiglie, le persone ed i minorenni;

evidenziato che, sulla base dei primi commenti intervenuti, trattasi di un procedimento speciale caratterizzato da cognizione piena ed esauriente con forme, termini e poteri delle parti e del giudice predeterminati dallo stesso legislatore ed articolato in due distinte fasi processuali, sul modello dell'attuale processo di separazione e di divorzio, con una prima fase diretta alla comparizione personale delle parti e al tentativo di conciliazione (o di mediazione familiare) e una seconda fase diretta, a seguito dell'insuccesso di tale tentativo, all'istruzione della causa e alla pronuncia della sentenza, salva l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti;

rilevato che il suddetto procedimento è attribuito alla competenza del tribunale ordinario in composizione collegiale, con possibilità di nomina immediata del relatore davanti al quale si svolgeranno entrambe le fasi e con la partecipazione obbligatoria del P.M. e che è caratterizzato dall'attribuzione di ampi poteri ufficiosi al giudice, sia nell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti e delle misure coercitive di cui agli artt. 614- bis e 709- ter c.p.c., sia nell'esercizio dell'attività istruttoria a tutela dei minori e delle parti vittime di violenza di genere o domestica, sia, quando occorra, per conoscere la situazione patrimoniale delle parti, prevedendosi il riconoscimento di un ampio spazio al ricorso a strumenti di mediazione familiare ed assicurandosi un'opportuna salvaguardia della posizione del minore parte del processo anche attraverso la sua audizione;

ritenuto che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, devono prevedersi, con variazione tabellare urgente ed immediatamente esecutiva stante l'imminenza efficacia della normativa introdotta dal d. lgs. n. 149/2022, i criteri di assegnazione dei suddetti procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni ed alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, dovendo considerarsi non più compatibili con la novella introdotta dal Legislatore l'assegnazione dei procedimenti di separazione e divorzio al presidente del Tribunale per la

prima fase, finalizzata all'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti con successiva nomina del giudice relatore, l'assegnazione dei procedimenti relativi alla disciplina della crisi della famiglia di fatto con particolare riguardo ai figli minori, l'assegnazione dei procedimenti cosiddetti "de responsabilitate" di cui al novellato art. 336 c.c., l'assegnazione dei procedimenti riguardanti la revisione delle condizioni di separazione e divorzio, come anche l'assegnazione delle azioni di stato riguardanti sia minori di età che maggiorenni;

ritenuto che i suddetti procedimenti, che verranno iscritti a decorrere dal 1.3.2023 e che dovranno seguire il cosiddetto nuovo rito, possono essere assegnati a tutti i giudici della sezione civile addetti al contenzioso civile, che verranno nominati relatori ed ai quali verrà delegata, anche ai fini dell'emissione dei provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c., la trattazione e l'istruzione, sulla base del criterio ordinario numerico riferito ai due numeri finali di R.G. come previsto nella tabella vigente e qui nel seguito si riportato:

Dott.ssa Valentina LISI
nn. 00, 01, 02, 03, 04,
Dott.ssa Marta DELL'UNTO
05, 06, 07, 08, 09
Dott.ssa Chiara FIAMINGO;
nn. 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92
Dott.ssa Giulia CAPANNOLI
nn. 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44, 53, 54, 63, 64, 73, 74, 83, 84, 93, 94,
Dott. Michele MOGGI
nn. 15, 16, 25, 26, 35, 36, 45, 46, 55, 56, 65, 66, 75, 76, 85, 86, 95, 96,
Dott.ssa Clara CIOFETTI
nn. 17, 18, 27, 28, 37, 38, 47, 48, 57, 58, 67, 68, 77, 78, 87, 88, 97, 98,
Dott.ssa Marianna SERRAO
nn. 10, 19, 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69, 70, 79, 80, 89, 90, 99;

ritenuto, sulla base delle indicazioni fornite dagli stessi magistrati, l'udienza di comparizione delle parti relative ai suddetti procedimenti, prevista dall'art. 473-bis.21 c.p.c., verrà fissata dal presidente con apposito decreto ex art. 473-bis.14 c.p.c., nel rispetto dei termini previsti, nei seguenti giorni:

dott.ssa Marianna Serrao
terzo giovedì di ogni mese

dott. Michele Moggi
terzo martedì di ogni mese

dott.ssa Giulia Capannoli
secondo martedì di ogni mese

dott.ssa Clara Ciofetti
14.6.2023 dalle ore 10:00 in poi
12.7.2023 dalle ore 10:00 in poi
13.9.2023 dalle ore 10:00 in poi
18.10.2023 dalle ore 10:00 in poi
15.11.2023 dalle ore 10:00 in poi
13.12.2023 dalle ore 10:00 in poi

dott.ssa Valentina Lisi
secondo mercoledì di ogni mese dalle ore 11:30 in poi

dott.ssa Chiara Fiamingo
15.6.2023 dalle ore 10:00 in poi
18.7.2023 dalle ore 10:00 in poi
21.9.2023 dalle ore 10:00 in poi

19.10.2023 dalle ore 10:00 in poi
16.11.2023 dalle ore 10:00 in poi
14.12.2023 dalle ore 10:00 in poi

dott.ssa Marta Dell'Unto
terzo mercoledì di ogni mese dalle ore 11:30 in poi

ritenuto, altresì, che il collegio al quale verrà rimessa la decisione del procedimento sarà individuato sulla base del calendario delle udienze collegiali predisposto dal presidente, nel senso che il giudice relatore riferirà al collegio composto da lui stesso e dagli altri due magistrati previsti per l'udienza collegiale settimanale, stabilendosi che ove lo stesso relatore faccia già parte del collegio, subentrerà il presidente del Tribunale;

ritenuto che per i procedimenti di interdizione o di inabilitazione previsti dagli art. 473-bis.52 e ss. c.p.c. nonché per i procedimenti relativi agli ordini di protezione contro gli abusi familiari previsti dagli artt. 473-bis.70 e ss. c.p.c. possono essere applicati medesimi criteri di assegnazione come sopra indicati;

ritenuto che, al fine di compensare il maggior carico gravante sui magistrati addetti al contenzioso ordinario ed il minor carico gravante sul presidente in conseguenza dell'abolizione della fase presidenziale nei procedimenti di separazione e divorzio, appare opportuno disporre, a decorrere dal 1.3.2023, la riassegnazione al presidente dei ricorsi avverso i decreti di liquidazione del compenso al CTU, dei ricorsi in materia di ammissione al gratuito patrocinio ed in materia di liquidazione degli onorari al difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio come anche le istanze di liquidazione dei compensi al CTU e le istanze di liquidazione di onorari spettanti al difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio relative a procedimenti definiti e quindi non riassegnati e trattati da magistrati non più in servizio presso il Tribunale di Siena;

ritenuto che i procedimenti su domanda congiunta previsti dall'art. 473-bis.51 c.p.c. e meglio indicati nell'art. 473-bis.47 c.p.c. (separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio nonché procedimenti di modifica delle relative condizioni) possono essere assegnati al presidente del Tribunale, il quale fisserà l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, udienza che potrà essere sostituita dal deposito di note scritte, se le parti ne faranno richiesta nel ricorso e disporrà la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il quale esprimerà il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza ed all'esito, rimetterà la decisione al collegio composto dallo stesso Presidente e dagli altri due magistrati professionali previsti per l'udienza collegiale settimanale;

ritenuto che, analogamente a quanto sopra disposto, nelle ipotesi previste dall'art. 473-bis.51 co. 5 c.p.c., ovvero in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ed ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il Presidente, previa nomina di se stesso come relatore ed acquisizione del parere del P.M., riferirà in camera di consiglio al collegio composto dallo stesso Presidente e dagli altri due magistrati professionali previsti per l'udienza collegiale settimanale;

ritenuto sussistere le condizioni di eccezionalità ed urgenza per adottare una variazione tabellare immediatamente esecutiva avente ad oggetto dei magistrati, ai sensi dell'artt. 39 e 41 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022, stante l'imminenza dell'efficacia delle nuove disposizioni di cui al d. lgs. n. 149/2022 e la necessità di predisporre un criterio di assegnazione degli affari relativi ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia di cui al titolo IV-bis del libro II del c.p.c., risultando i criteri ad oggi previsti non conformi alla nuova normativa;

DISPONE

le seguenti variazioni tabellari immediatamente esecutive:

- i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia di cui al titolo IV-bis del libro II del c.p.c di competenza del Tribunale ordinario iscritti a decorrere dal 1.3.2023 sono assegnati a tutti i giudici della sezione civile addetti al contenzioso civile, che verranno nominati relatori ed ai quali verrà delegata la trattazione e l'istruzione, sulla base del criterio ordinario numerico riferito ai due numeri finali di R.G. come previsto nella tabella vigente e qui nel seguito si riportato:

Dott.ssa Valentina LISI

nn. 00, 01, 02, 03, 04,

Dott.ssa Marta DELL'UNTO

05, 06, 07, 08, 09

Dott.ssa Chiara FIAMINGO;

nn. 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92

Dott.ssa Giulia CAPANNOLI

nn. 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44, 53, 54, 63, 64, 73, 74, 83, 84, 93, 94,

Dott. Michele MOGGI

nn. 15, 16, 25, 26, 35, 36, 45, 46, 55, 56, 65, 66, 75, 76, 85, 86, 95, 96,

Dott.ssa Clara CIOFETTI

nn. 17, 18, 27, 28, 37, 38, 47, 48, 57, 58, 67, 68, 77, 78, 87, 88, 97, 98,

Dott.ssa Marianna SERRAO

nn. 10, 19, 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69, 70, 79, 80, 89, 90, 99;

- le udienze di prima comparizione verranno fissate dal presidente con apposito decreto ex art. 473-bis.14 c.p.p., nel rispetto dei termini previsti, nei seguenti giorni:
- dott.ssa Marianna Serrao
terzo giovedì di ogni mese
- dott. Michele Moggi
terzo martedì di ogni mese
- dott.ssa Giulia Capannoli
secondo martedì di ogni mese
- dott.ssa Clara Ciofetti
14.6.2023 dalle ore 10:00 in poi
12.7.2023 dalle ore 10:00 in poi
13.9.2023 dalle ore 10:00 in poi
18.10.2023 dalle ore 10:00 in poi
15.11.2023 dalle ore 10:00 in poi
13.12.2023 dalle ore 10:00 in poi
- dott.ssa Valentina Lisi
secondo mercoledì di ogni mese dalle ore 11:30 in poi
- dott.ssa Chiara Fiamingo
15.6.2023 dalle ore 10:00 in poi
18.7.2023 dalle ore 10:00 in poi
21.9.2023 dalle ore 10:00 in poi
19.10.2023 dalle ore 10:00 in poi
16.11.2023 dalle ore 10:00 in poi
14.12.2023 dalle ore 10:00 in poi
- dott.ssa Marta Dell'Unto
terzo mercoledì di ogni mese dalle ore 11:30 in poi

- il collegio al quale verrà rimessa la decisione del procedimento è individuato sulla base del calendario delle udienze collegiali predisposto dal presidente, nel senso che il giudice relatore riferirà al collegio composto da lui stesso e dagli altri due magistrati previsti per l'udienza collegiale settimanale; nel caso in cui lo stesso relatore faccia già parte del collegio, subentrerà il presidente del Tribunale;
- per i procedimenti di interdizione o di inabilitazione previsti dagli art. 473-bis.52 e ss. c.p.c. nonché per i procedimenti relativi agli ordini di protezione contro gli abusi familiari previsti dagli artt. 473-bis.70 e ss. c.p.c. sono applicati medesimi criteri di assegnazione come sopra indicati;
- a decorrere dal 1.3.2023, sono assegnati al presidente del Tribunale i ricorsi avverso i decreti di liquidazione del compenso al CTU, i ricorsi in materia di ammissione al gratuito patrocinio ed in materia di liquidazione degli onorari al difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio come anche le istanze di liquidazione dei compensi al CTU e le istanze di liquidazione di onorari spettanti al difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio relative a procedimenti definiti e quindi non riassegnati e trattati da magistrati non più in servizio presso il Tribunale di Siena;
- i procedimenti su domanda congiunta previsti dall'art. 473-bis.51 c.p.c. e meglio indicati nell'art. 473-bis.47 c.p.c. (separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio nonché procedimenti di modifica delle relative condizioni), a decorrere dal 1.3.2023, sono assegnati al Presidente del Tribunale, il quale rimetterà la decisione al collegio composto dallo stesso Presidente e dagli altri due magistrati professionali previsti per l'udienza collegiale settimanale;
- i procedimenti introdotti con domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ed ai contributi economici in favore di questi o delle parti sono assegnati al Presidente del Tribunale il quale riferirà in camera di consiglio al collegio composto dallo stesso Presidente e dagli altri due magistrati professionali previsti per l'udienza collegiale settimanale;

Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo con efficacia a decorrere dal 1.3.2023, salva deliberazione del Consiglio Giudiziario e del C.S.M.

Si comunichi:

- ai magistrati;
- al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena;
- al Presidente della Corte d'Appello di Firenze;
- al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Firenze;
- Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena;

Siena, 23 febbraio 2023

Il Presidente

(Dot. Roberto Carrelli Palombi)

